



# Comune di Fucecchio

## Regolamenti

### REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 34 in data 10 luglio 2018

ART. 1 - Oggetto.....	2
ART. 2 - Finalità.....	2
ART. 3 - Classificazione degli Impianti Sportivi .....	2
ART. 4 - Forme di gestione .....	3
ART. 5 - Impianti di rilevanza scolastica .....	4
ART. 6 - Procedure e requisiti per l'affidamento in concessione .....	4
ART. 7 - Durata delle concessioni.....	5
ART. 8 - Obblighi e diritti dei concessionari degli impianti sportivi .....	5
ART. 9 - Soggetti assegnatari in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi.....	8
ART. 10 - Procedura per l'assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi .....	8
ART. 11 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso.....	9
ART. 12 - Manutenzione ordinaria.....	10
ART. 13 - Manutenzione straordinaria.....	10
ART. 14 - Responsabilità dei concessionari.....	11
ART. 15 - Sospensione delle attività negli impianti affidati in concessione.....	11
ART. 16 - Penali, decadenza e revoca.....	12
ART. 17 - Contributi per la promozione dello sport.....	12
ART. 18 - Entrata in vigore e abrogazione di norme.....	13
ALLEGATO - Norme generali sulla manutenzione ordinaria.....	14

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## **ART. 1 – OGGETTO**

Con il presente Regolamento il Comune di Fucecchio disciplina la gestione e l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali, dettandone i principi e indicandone le modalità e le procedure, in base a quanto disposto dall'art 90, comma 25 e 26 della Legge n. 289 del 17.12.2002 e dalla Legge della Regione Toscana n. 21 del 27.5.2015 e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

## **ART. 2 – FINALITÀ**

Gli impianti sportivi comunali, quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi e quelli scolastici, in orario extra-scolastico, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria, didattica e ricreativa, al fine di garantire la loro diffusione a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Il Comune di Fucecchio valorizza l'associazionismo sportivo dilettantistico, quali società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, affidando a tali soggetti, in via preferenziale, la gestione degli impianti sportivi comunali, secondo procedure di evidenza pubblica. L'affidamento a soggetti diversi avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure selettive, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e la progettualità dei soggetti gestori degli impianti sportivi comunali, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria. Il Comune inoltre mette a disposizione delle scuole i propri impianti laddove ce ne sia la necessità.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti, l'attività motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, l'attività motoria, ricreativa e sociale volta all'integrazione dei cittadini stranieri, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene inclusa altresì in questa definizione l'attività motoria/sportiva per le scuole
- attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

## **ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza comunale, impianti di rilevanza scolastica e impianti a rilevanza intercomunale.

Gli impianti a rilevanza scolastica sono le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici che, ai sensi dell'art. 90, comma 26, della Legge 289/2002 e dell'art. 17 della Legge regionale 21/2015, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, ai sensi del regolamento di cui al DPR 567/1996, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza comunale quelli di seguito indicati:

- Palazzetto dello sport di Via Fucecchiello, con annessa palestra sussidiaria, relative tribune e servizi
- Campi da tennis di San Pierino
- Stadio comunale "F. Corsini", campo sussidiario con relative tribune e servizi e la pista di atletica
- Campo sportivo ubicato nella frazione di Botteghe
- Campo sportivo ubicato nella frazione di Massarella
- Campo sportivo ubicato nella frazione di Torre
- Campo sportivo ubicato nella frazione di Galleno
- Campo sportivo "Mediceo" ubicato nella frazione Ponte a Cappiano
- Campo sportivo ubicato nella frazione di San Pierino
- Campo sportivo "Galli" ubicato in via Fucecchiello
- Campo per il gioco delle bocce ubicato nella frazione di San Pierino.

Rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza scolastica quelli di seguito indicati:

- Palestra della scuola secondaria Montanelli-Petrarca, posta in via L. Da Vinci
- Palestra Geodetica, posta in via L. Da Vinci
- Palestra della scuola primaria G. Pascoli, posta in Via U. Giordano
- Palestra della scuola primaria G. Carducci, posta in P.zza XX Settembre
- Palestra della scuola primaria di Galleno
- Palestra della scuola primaria di Ponte a Cappiano
- Palestra della scuola primaria di Querce
- Palestra della scuola primaria di San Pierino.

Ha rilevanza intercomunale la Piscina di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno, posta in via Lucchesi n. 2 a Fucecchio.

La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione o la modificazione della classificazione esistente viene effettuata dalla Giunta comunale con proprio atto.

#### **ART. 4 – FORME DI GESTIONE**

Il Comune di Fucecchio gestisce gli impianti sportivi di cui al precedente articolo con le seguenti modalità:

- Impianti di rilevanza comunale: in forma indiretta, tramite concessione, nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure contenute nel presente regolamento
- Impianti di rilevanza scolastica: tramite assegnazioni in uso, come dettagliato

all'articolo successivo

- Piscina intercomunale: tramite concessione o appalto oppure tramite affidamento diretto a società appositamente costituita o partecipata dai Comuni proprietari dell'impianto.

#### **ART. 5 – IMPIANTI DI RILEVANZA SCOLASTICA**

Gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui DPR 567/1996, sono posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale o in comuni confinanti attraverso assegnazioni in uso disposte dal Comune, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

L'Amministrazione comunale, con apposita convenzione, può delegare alla Direzione didattica statale e all'Istituto comprensivo “Montanelli-Petrarca” di Fucecchio lo svolgimento della procedura relativa alle assegnazioni in uso degli impianti sportivi presenti nelle scuole da essi gestite. Con la convenzione vengono disciplinati i rapporti fra gli Enti, le condizioni per l'esercizio della delega e gli obblighi degli assegnatari, potendo prevedere, fra l'altro, che le tariffe d'uso, determinate dal Comune, vengano corrisposte dagli assegnatari alla Direzione didattica o all'Istituto comprensivo a compensazione degli oneri connessi alla delega.

Il Palazzetto dello sport di Via Fucecchiello, con annessa palestra sussidiaria, relative tribune e servizi, la palestra Geodetica e la palestra della scuola secondaria “Montanelli-Petrarca” e la palestra della scuola primaria Pascoli sono oggetto di un unico affidamento da parte dell'Amministrazione comunale in quanto, in ragione delle loro caratteristiche, viene in questo modo garantita una più efficace gestione.

#### **ART. 6 – PROCEDURE E REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

I soggetti che partecipano alle selezioni per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi devono possedere, oltre ai requisiti di ordine generale previsti obbligatoriamente dal Codice dei contratti, i seguenti requisiti:

- svolgere almeno una delle discipline sportive praticate nell'impianto oggetto di affidamento
- non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune, sempreché non sia stato presentato un piano di rientro approvato dal Comune stesso
- possedere gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti negli atti di gara.

La scelta del concessionario avviene sulla base dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 15 della LR 21/2015, opportunamente modulati, negli atti di gara, in ragione delle caratteristiche dell'impianto, valutando i profili economici e tecnici della gestione descritti nel progetto presentato dai partecipanti alla procedura selettiva. Il Comune indica il canone minimo che intende percepire e l'entità dell'eventuale contributo economico che intende concedere a sostegno della gestione.

## **ART. 7 – DURATA DELLE CONCESSIONI**

La durata della concessione di un impianto sportivo comunale è di norma quinquennale. L'affidamento potrà essere rinnovato, per una sola volta, per ulteriori cinque anni, con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale.

Se l'affidamento prevede la realizzazione obbligatoria di interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, la durata della concessione è commisurata al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento richiesto al concessionario e non può in ogni caso superare i quindici anni.

Qualora, nel corso dell'affidamento, il concessionario esegua significativi ulteriori interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, oltre a quelli eventualmente offerti in sede di gara o previsti come obbligatori, necessariamente e preventivamente approvati e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la durata della concessione potrà essere prorogata per un periodo sufficiente per il rientro del costo dell'investimento, comunque non superiore a cinque anni, che si aggiunge alla durata della concessione in essere. Le proposte devono essere presentate dal concessionario al Comune nel termine massimo di 18 mesi prima della scadenza della convenzione, pena la loro irricevibilità.

Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione Comunale può rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 207 del TUEL 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la situazione finanziaria del Comune.

L'assegnazione degli impianti ha validità dal mese di settembre di ogni anno fino al 15 del mese di giugno dell'anno successivo. L'utilizzo dalla metà di giugno fino alla fine del mese di agosto deve essere concordato dal concessionario con il Comune in relazione alle necessità di manutenzione straordinaria degli impianti.

## **ART. 8 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONCESSIONARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Ai concessionari è fatto obbligo di:

- garantire a tutti la fruizione dell'impianto sportivo
- garantire la complessiva gestione dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando, con personale idoneo, l'apertura, la chiusura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti, quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria, il controllo e la vigilanza sugli accessi e sull'utilizzo dell'impianto
- rispettare ed attuare le prescrizioni contenute nella L.R. 68/2015 e nel relativo regolamento di attuazione n. 38/R 2016, fra cui si annovera, tra gli altri, l'obbligo di dotare l'impianto di defibrillatori, di mantenere gli stessi in perfetta efficienza e di assicurare la presenza di personale appositamente formato per il loro uso durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria
- utilizzare in modo corretto l'impianto, vigilare ed adottare tutte le misure

necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dello stesso e al corretto svolgimento delle attività

- sostenere tutte le spese di gestione necessarie al regolare funzionamento dell'impianto, ivi comprese le utenze, fatta eccezione per il Palazzetto dello sport e per le tre palestre, oggetto del medesimo affidamento, che sono a carico del Comune di Fucecchio
- assegnare gli spazi presenti all'interno degli impianti, con le modalità disciplinate dai successivi articoli, e presentare obbligatoriamente al Servizio Sport del Comune il Piano di utilizzo degli stessi prima dell'inizio di ciascun anno sportivo, pena l'impossibilità di fruire degli spazi
- applicare le tariffe per l'uso dell'impianto, così come determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale, ed esporre il tariffario in modo ben visibile all'utenza
- inviare entro il mese luglio di ogni anno al Servizio Sport del Comune copia del bilancio economico e del conto consuntivo
- redigere una contabilità separata relativa alla gestione in concessione da comunicare al Comune e sulla base di questa, inviare al Servizio Sport del Comune, entro il mese di luglio di ogni anno, un rendiconto delle spese sostenute per la gestione redatto sulla base di schema predisposto dal Servizio
- adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento ed assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in via esclusiva dell'operato sia del personale assunto sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo
- assumere a proprio carico ogni eventuale onere e/o tassa, derivanti dall'utilizzo della struttura
- osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili all'impianto
- assumere le funzioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i per il "datore di lavoro", in relazione all'attività esercitata e all'impianto, provvedendo a tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. In particolare, in applicazione del D.leg.vo 81/2008 e s.m.i., comunicare al Servizio tecnico del Comune il nominativo del Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione e di tutte le figure preposte alla gestione della sicurezza, dell'emergenza e del soccorso, farsi carico del controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto, assumere la qualifica di terzo responsabile ai sensi della Legge 10/91, informare gli utilizzatori dell'impianto sulle regole di comportamento, i divieti e i limiti previsti dal Documento di valutazione dei rischi, dal Piano di emergenza e dal presente regolamento
- assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone, da beni,

mobili o immobili come più oltre specificato

- stipulare le seguenti polizze assicurative: responsabilità civile verso terzi (RCT), responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), furto di beni mobili comunali eventualmente affidati, rischio incendio, con i massimali previsti negli atti di affidamento. I contratti assicurativi devono coprire l'intero periodo di durata della concessione. Il concessionario è tenuto a fornire per tempo al Comune copia quietanzata dei documenti comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad egli imputabili. Il Comune è quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative; inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati
- assumere la qualifica di sub-consegnatario delle attrezzature e dei beni mobili, presenti nell'impianto e risultanti da apposito inventario, che devono essere custoditi con la massima diligenza. Essi non possono essere, ad alcun titolo, alienati o distrutti dal concessionario
- non sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.

Il Comune può determinare una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da esso patrocinate, con modalità e quantità previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione regolativa dei rapporti fra il Comune e il concessionario.

Il Comune può inoltre richiedere al concessionario l'accesso gratuito agli impianti sportivi, compatibilmente con le esigenze di gestione degli impianti e con le attività presenti, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Fucecchio garantendo l'apertura, la custodia e la pulizia.

I concessionari degli impianti sportivi hanno diritto a:

- riscuotere le tariffe per l'uso degli impianti;
- utilizzare in via esclusiva gli spazi sportivi negli orari non assegnati in uso o che comunque si rendessero disponibili nel corso dell'anno;
- utilizzare in comodato l'impianto, i beni mobili e le attrezzature in esso presenti o messi a disposizione dal Comune, che devono essere custoditi con la diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile;
- gestire il bar o il punto di ristoro e le attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se previsto negli atti regolativi della concessione e nel rispetto della normativa vigente;
- sfruttare la pubblicità all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale assegnatario in uso degli impianti, se previsto negli atti regolativi della concessione e nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune effettua una verifica annuale sullo stato di attuazione degli impegni assunti dal concessionario.

## **ART. 9 – SOGGETTI ASSEGNATARI IN USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- c) istituzioni scolastiche
- d) Associazioni sportive dilettantistiche
- e) Società sportive professionistiche
- f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- g) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali
- h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (campi da tennis, ecc.).

L'assegnatario in uso è responsabile, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- della corretta utilizzazione dell'impianto. L'assegnatario è tenuto, in particolare, ad assicurare, durante l'attività sportiva e motoria, la presenza di personale adeguatamente formato per l'utilizzo dei defibrillatori ai sensi della L.R. 68/2015 e del relativo regolamento di attuazione
- della vigilanza e dell'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

Il concessionario ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi da parte degli assegnatari degli spazi ed è tenuto alla sorveglianza del rispetto, da parte degli stessi, delle norme del presente regolamento.

## **ART. 10 – PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi vengono presentate al concessionario, su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dal Servizio Sport.

Le domande dovranno pervenire al concessionario entro la fine di ciascun anno sportivo; nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio, di fine dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato all'obbligo di pagamento delle tariffe potrà non essere assegnato l'uso degli impianti, a meno che non abbiano presentato un adeguato piano di rientro dal debito.

Gli spazi presenti negli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori, se ciò è compatibile con la programmazione annuale.

Nell'assegnazione annuale degli spazi il concessionario, accertata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi,



segue i seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, possibilità di accesso a tutti e massimo utilizzo
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati
- e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione
- g) privilegiare nell'assegnazione le attività aventi sede nel territorio di Fucecchio.

In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione è effettuata dopo avere valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri:

- a) attività rivolta al settore giovanile
- b) società o associazioni aventi sede nel territorio comunale.

#### **ART. 11 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO**

Il Comune o il concessionario può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti del Comune o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non devono corrispondere al concessionario le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

Può essere dichiarata la decadenza dalle assegnazioni in uso quando gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe, fatta salva la presentazione di un adeguato piano di rientro dal debito
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento
- c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle predette inadempienze e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

Il concessionario procede alla decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento deve essere avallato dall'Amministrazione comunale.

Il Comune può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna

pretesa di rivalsa nei suoi confronti:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### **ART. 12 – MANUTENZIONE ORDINARIA**

L'impianto sportivo viene accettato dal concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

Tutte le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, come indicato nell'Allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

E' fatto obbligo al concessionario di predisporre un registro dove annotare puntualmente tutti gli interventi di manutenzione effettuati e di presentare al Settore tecnico del Comune, entro il mese di settembre di ciascun anno, una relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione realizzati nella stagione sportiva precedente e il programma di quelli da realizzarsi sull'impianto durante l'anno successivo. Il programma potrà essere modificato dal Settore tecnico, se ritenuto inadeguato.

Nel caso di inadempienza da parte del concessionario, il Servizio tecnico comunale può prescrivere l'attuazione delle manutenzioni di spettanza del concessionario. A tal fine, il concessionario è diffidato ad eseguire i lavori entro un termine; vengono applicate, se del caso, delle penali.

Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese al concessionario.

Nell'ipotesi di inadempimento grave e reiterato, l'Amministrazione dispone la decadenza dalla concessione e la risoluzione della convenzione.

#### **ART. 13 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Il Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, assicura la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Rimane a carico del concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento eseguiti nel corso della convenzione, compresi gli oneri di progettazione.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.

Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, può richiedere al Servizio tecnico comunale di provvedervi direttamente, specificando gli interventi necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta

sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali. Qualora il Servizio tecnico, valutata l'urgenza, non sia in grado di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedervi direttamente. Compatibilmente con i propri stanziamenti di bilancio, il Comune procederà al rimborso, totale o parziale, della spesa sostenuta dal concessionario sempreché sussista una preventiva autorizzazione e dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Il concessionario non può pretendere nessun rimborso se effettua lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione scritta preventiva del Comune. In questo caso il Comune potrà richiedere la remissione nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario.

In ragione della gravità del fatto, il Comune si riserva di procedere all'applicazione delle penali o all'assunzione di altri provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del rapporto.

#### **ART. 14 – RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI**

Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

Il concessionario, sotto la propria responsabilità, può avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e di quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo, nel rispetto della normativa vigente.

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, animali o cose.

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento; il concessionario provvede, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo del Servizio tecnico comunale. Il concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi; il Comune è esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### **ART. 15 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ NEGLI IMPIANTI AFFIDATI IN CONCESSIONE**

Il Comune può sospendere l'attività negli impianti sportivi concessi in gestione per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti del Comune da parte del concessionario.

Ove possibile è cura del Comune inviare al concessionario tempestiva comunicazione scritta della sospensione.

#### **ART. 16 – PENALI, DECADENZA E REVOCA**

Il Comune, previa formale contestazione, applica le penali previste nella convenzione regolativa della concessione commisurate alla gravità delle inadempienze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la variazione d'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione, la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, la mancata effettuazione del servizio di pulizia e/o di custodia, la mancata applicazione delle tariffe.

Il Comune dispone la decadenza dalla concessione dell'impianto e la risoluzione della convenzione, in caso di scioglimento o cessazione dell'attività del Concessionario.

La decadenza dalla concessione e la risoluzione della convenzione vengono altresì disposte dal Comune nei seguenti casi:

- gravi e reiterate infrazioni da parte del concessionario a quanto previsto nel capitolato di gara e nella convenzione
- svolgimento di attività sportive non autorizzate
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza
- mancato pagamento del canone annuale, decorsi 12 mesi dal termine previsto
- conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti
- manutenzione ordinaria non effettuata secondo le specifiche di cui all'Allegato al presente regolamento che possa recare pregiudizio alla funzionalità degli impianti, alla conservazione degli immobili e alla sicurezza degli utenti
- violazione degli obblighi comportamentali ai sensi di quanto disposto nell'art. 1 comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fucecchio
- negli altri casi espressamente previsti dalla convenzione o dal presente regolamento.

In questi casi l'impianto deve essere restituito libero senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Il Comune revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i.:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di decadenza o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.

#### **ART. 17 – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT**

Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel territorio comunale.

Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico-finanziaria di bilancio, può erogare, ai suddetti soggetti, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

Per la concessione dei contributi si stabiliscono i seguenti elementi di valutazione delle richieste delle società sportive:

- attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente
- radicamento nel territorio comunale
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori
- diffusione della pratica sportiva tra giovani, anziani e diversamente abili.

#### **ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi pubblici approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 20/12/2006.

## **ALLEGATO: NORME GENERALI SULLA MANUTENZIONE ORDINARIA**

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene. Il concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Tutte le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, come indicato di seguito in modo esemplificativo e non esaustivo:

### ***Locali, manufatti esterni, tribune e recinzioni:***

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni
- tinteggiature esterne ed interne
- riparazione e rifacimento di parti di rivestimenti e pavimenti esterni ed interni
- pulitura e stasatura di gronde e calate delle coperture
- pulizia e disinfezione dell'intera area in concessione
- verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzioni anche aeree o altro, compresa la sostituzione puntuale di quelli eventualmente ammalorati
- verniciatura periodica dei pali per l'illuminazione
- verniciatura e riparazione dei cancelli, compresi serrature e automatismi
- verniciatura, riparazione, rifacimento e sostituzione di parti delle recinzioni esterne ed interne
- verniciatura e riparazione di tutte le opere metalliche presenti
- riparazione e sostituzione di reti aeree leggere (es. parapalloni, antipiccioni ecc.)

### ***Infissi:***

- riparazione e manutenzione infissi e serramenti esterni ed interni
- sostituzione di parti accessorie degli infissi, come vetri, ferramenta, serrature, maniglie, cardini, ecc., comprese eventuali opere murarie

### ***Scarichi e pozzi:***

- vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti
- stasatura delle tubazioni occluse
- efficiente manutenzione dei pozzi artesiani
- manutenzione e riparazione della pompa

### ***Impianti termo-idraulico, idro-sanitario e di irrigazione:***

- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie
- riparazione e sostituzione di autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, comprese le relative opere murarie

- riparazioni e sostituzioni di porzioni di tubazioni sottotraccia, interrate e/o staffate per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie
- conduzione e manutenzione delle centrali termiche, in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99 e dal D.P.R. 447/91 integrato dal D.P.R. 392/9
- nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 31, comma 1 della Legge 10/91, così come definito anche all'art. 6 e seguenti del DPR 74/2013 per le centrali termiche presenti e soggette
- manutenzione, pulizia, regolazione, prove di combustione e riparazione delle caldaie, bollitori ed ogni altro apparato di gestione del calore
- pagamento del bollino, con cadenza biennale, per impianti termici con generatori di calore a fiamma e per impianti con gruppi frigoriferi all'Agenzia competente
- manutenzione, pulizia, regolazione, verniciatura periodica e riparazione di termosifoni e termoconvettori o apparecchiature simili
- manutenzione, riparazione, regolazione e sostituzione dei termostati ambiente
- manutenzione e riparazione degli impianti di condizionamento
- manutenzione e riparazione degli impianti di trattamento acqua

***Impianti elettrici e tecnologici:***

- manutenzione e riparazione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, compresa l'eventuale sostituzione di interruttori, fusibili, porta fusibili e di ogni altro singolo componente
- prova mensile delle protezioni dei quadri elettrici
- manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie, fusibili, interruttori, prese, scatole, ecc.
- manutenzione, riparazione e sostituzione di lampade e apparecchi illuminanti, siano esse esterne od interne
- manutenzione, riparazione e sostituzione delle luci di emergenza autoalimentate o parti di esse, siano esse esterne od interne
- manutenzione, riparazione e sostituzione delle luci di illuminazione di campi da gioco, siano esse esterne od interne
- manutenzione, riparazione e sostituzione delle apparecchiature tecnologiche e di tutte le parti che costituiscono materiale di ordinario utilizzo e consumo con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti
- manutenzione e riparazione, laddove presenti, dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.
- manutenzione e riparazione degli impianti elettrici e speciali in genere, trasmissione dati, impianti audio ecc.
- verifica biennale e manutenzione degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri

***Antincendio:***

- verifica periodica, manutenzione e riparazione dei presidi antincendio (estintori,

- naspi, idranti, ecc.)
- verifica periodica, manutenzione e riparazione delle uscite di emergenza e dei relativi maniglioni antipánico
- oneri connessi all'intestazione della Scia antincendio (ex CPI), laddove presente, quali pagamento della tariffa, voltura e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo

***Aree di gioco e attrezzature:***

- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva
- mantenimento del manto erboso dell'area di gioco, compresi l'eventuale livellamento e riporto di terreno
- manutenzione e rifacimento delle linee del campo da gioco
- manutenzione di tutte le aree non di gioco siano esse pavimentate che a verde, interne all'area in concessione
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di pratica sportiva quali panchine, porte di gioco, canestri, ecc.
- oneri connessi ai defibrillatori, come previsti nella L.R. 68/2015 e nel relativo regolamento di attuazione n. 38/R 2016

***Opere a verde:***

- manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni al Servizio Ambiente. Nell'ambito della manutenzione ordinaria delle alberature è altresì esclusa la valutazione di stabilità secondo il sistema V.T.A (Visual Tree Assessment) che rimane a carico dell'Amministrazione comunale.

***Pubblico spettacolo e omologazioni:***

- oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici
- pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni

***Smantellamenti e smaltimenti:***

- oneri connessi agli smantellamenti e smaltimenti di attrezzature vetuste, non funzionanti e/o guaste;
- oneri connessi agli smantellamenti e smaltimenti di materiali di risulta occorsi nella manutenzione ordinaria dell'impianto